

## STATUTO

**Deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, riunitasi in sessione straordinaria, il giorno 06/09/2020 alle ore 11,45**



### **Art. 1: - Denominazione e sede**

nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita, con atto registrato all'Agenzia delle Entrate di RHO (MI) il 6 Febbraio 2009 con n.794 serie n. 3, iscritta alla AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) cod. 32837 e al CONI con codice fiscale n. . 93539640156  
l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

**"POLISPORTIVA AISACALCIO A.S.D. "**

L'Associazione ha sede in Mesero (MI) Cap 20010 Via Vittorio Bachelet N. 8 la sede operativa di svolgimento dell'attività sportiva è in Mesero in via Vittorio Bachelet n. 8.  
L'Associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

### **Art. 2: - Scopo**

L'Associazione è apolitica non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica con particolare riferimento al giuoco del calcio, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva. Ciò avverrà nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla AICS.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive, gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; organizzare congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dello sport; attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive; organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati propri o di altri associati AICS, servizi accessori quali l'attività di mensa interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente, la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R.

22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 148, per le associazioni: di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.

**Art. 3:** Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 16° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

#### **Art. 4: Affiliazione**

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, è impegnata ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

#### **Art. 5: Patrimonio**

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

#### **Art. 6: Entrate**

Le entrate sono costituite da:

- a) Quote associative annuali dei soci;
- b) Contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) Eventuali contributi del CONI, della Associazione Italiana Cultura Sport, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.
- e) Contributi dall'Unione Europea e di Organismi internazionali
- f) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.
- g) La quota non è rivalutabile.

#### **Art. 7: Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale chiude il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico – finanziario che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non venga imposta dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

#### **Art. 8: Soci**

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro

e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Possono, altresì, aderire all'Associazione sodalizi sportivi, Enti pubblici o privati, che condividano gli scopi sportivi dilettantistici, nel pieno rispetto dei contenuti del presente statuto.

### **Art. 9: Domanda di ammissione**

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione ne indica le motivazioni. In quest'ultima ipotesi, l'interessato non ammesso potrà presentare appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale e la quota mensile e/o annuale di cui all'art. 6 lettera a) e b) del presente Statuto.

La tessera di Socio ordinario scade il 31 agosto di ogni anno, verrà rinnovata solo dopo il versamento della nuova quota Associativa.

### **Art.10: Categorie dei soci**

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale, la quota mensile e/o annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali, nonché di elettorato attivo e passivo.

- a) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
- b) E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

### **Art. 11: Diritti dei soci**

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

### **Art. 12: Decadenza dei soci**

La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

- d) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- e) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

### **Art. 13: Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Consiglio Direttivo

### **Art. 14: Assemblea dei soci**

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci, è l'organo sovrano. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, ed è convocata dal Presidente, normalmente, nella sede dell'Associazione a mezzo lettera ordinaria, fax, posta elettronica, affissione adunanza nei locali dell'Associazione e spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

Nei casi di gravità e/o urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata anche senza l'osservanza dei termini e delle modalità prescritte; agli associati dovrà essere, tuttavia, garantito il diritto di conoscenza e partecipazione.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

- b) su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi si tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibili, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità, urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

#### **Art. 15: Validità Assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 24.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

#### **Art. 16: Diritti di Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

#### **Art. 17: Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente che potrà essere una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15 e impegnano anche tutti i soci non presenti. Le delibere sono sempre a disposizione dei soci che ne fanno richiesta, presso la sede dell'Associazione, ne curerà la consegna il segretario a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 18: Cariche sociali**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Art. 19: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, nominati dallo stesso Consiglio, ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti dall'Assemblea. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo alla prima riunione di accettazione delle cariche e di insediamento nomina il Presidente, il Vicepresidente e il segretario con eventuali funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carico fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

### **Art. 20: Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato, le delibere assunte possono essere consultate presso i locali dell'Associazione da tutti i soci che ne facciano richiesta al Segretario.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci,
- 2) redigere il bilancio e/o rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

#### **Art. 21: il Presidente-Vice Presidente-Segretario**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22: il Rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e/o il rendiconto dell'Associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Il bilancio e/o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e/o rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio e/o rendiconto stesso.

#### **Art. 23 Collegio dei Revisori Contabili**

Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri effettivi 2 supplenti eletti dall'Assemblea tra coloro che sono iscritti nell'albo dei revisori.

I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel Registro; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d'età.

Il revisore può anche essere un organo monocratico.

#### **Art. 24: Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il lodo sarà inappellabile.

#### **Art. 25: Durata e scioglimento**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore dell'A.I.S.A. Onlus (Associazione Italiana per la Lotta alle Sindromi Atassiche) Sezione Lombardia o altra Associazione avente finalità analoga o sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 26: Norma di rinvio**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

Mesero, 06/09/2020.

ATTO REGISTRATO

IL 16-09-2020

AL N° 2103 SERIE 3

Il Presidente

Per il Direttore Provinciale  
Il Funzionario d. Pagina 8 di 8  
Martino CASCIU



**“VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA”**

In data 06/09/2020 alle ore 10.30 *in seconda convocazione* si è riunito presso la sede l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Modifica Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti **n. 5** soci aventi diritto di voto direttamente e **n. 0** deleghe, per un totale di **n. 5** soci, su un totale di **n. 5** aventi diritto di voto.

L'Assemblea per acclamazione chiama a fungere da Presidente il Sig.ra BARATTA FRANCESCO e da Segretario il Sig. COLOMBO LUCIANO.

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione, la presenza del numero legale dei soci e di tutti i Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

**Punto 1**

**Nella data sopra indicata si è riunito il direttivo Aisacalcio per apportare modifiche allo Statuto – cambio sede e ad altri vari punti.**

**Punto 2**

**Nulla da deliberare.**

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore 12.00, previa redazione della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all'unanimità dei presenti.

Mesero, li 06/09/2020

IL SEGRETARIO

*Luciano Colombo*

**POLISPORTIVA  
AISACALCIO  
ASD**

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*